



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

PREMESSO CHE:

- il presente incarico, riguardando lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023, viene conferito ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. a) o b) del medesimo Codice e costituisce affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, ovvero, affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- alla luce norma su richiamata questa stazione appaltante ha comunque ritenuto utile effettuare una ricerca di mercato finalizzata alla selezione di un'impresa, operante nella provincia di Avellino, iscritta alla categoria merceologica: "Servizi di pulizia degli immobili". A tal proposito si è provveduto ad invitare, alcune ditte a manifestare il proprio interesse a partecipare alla presente procedura mediante la piattaforma telematica *Acquistiinretepa*, senza che ciò abbia modificato la natura comunque fiduciaria e diretta dell'affidamento;
- il comma IV del citato articolo 50, esclude gli affidamenti di cui al precedente comma I, lettere a) e b), dall'obbligo di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche per le fattispecie sottoposte a tale disciplina in caso di affidamento sopra soglia, ovvero, di procedure negoziate anche sotto soglia;
- il comma VII del medesimo articolo 50, prevede che, per i contratti riguardanti gli affidamenti diretti, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, per il cui rilascio è concesso il termine di tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni;
- ai sensi dell'art. 54, in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- ai sensi dell'art. 55, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- non trattandosi di procedura concorsuale, bensì di affidamento diretto, non si applicano allo stesso le procedure concorsuali previste dagli articoli 70 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e le conseguenti formalità previste, anche in caso di consultazione di più operatori economici per preventiva la scelta del contraente, di cui alle parti IV e V del Codice, con conseguente assenza di alcun obbligo di verbalizzazione delle attività istruttorie finalizzate alla scelta del contraente; di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche in caso di fornitura e servizio comportante un'alta intensità di manodopera;
- ai sensi dell'art. 41 comma XIV, solo in caso di procedure di gara, nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente è tenuto ad individuare i costi della manodopera secondo quanto previsto dal precedente comma XIII, con conseguente assenza di obbligo in caso di affidamento diretto; sebbene, l'offerta economica deve sempre contenere i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale (art. 108, comma IX);
- in particolare, non si applica l'istituto dell'avvalimento, giusta la previsione dell'art. 104 che espressamente precisa che lo stesso riguarda gli operatori che partecipano a procedure di gara;
- si applicano invece anche agli affidamenti diretti le cause ostative alla contrattualizzazione di operatori economici previste dagli artt. 94 e 95 del medesimo Codice, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 96 laddove prevede che l'interessato può fornire prova del fatto che



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ascoli Piceno*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità per aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative, avendo anche adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, al fine di evitare di essere escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ovvero, sussistono le ulteriori condizioni ostative previste dal comma VII della norma in trattazione, ne comunica le ragioni all'operatore economico;

- non operano, invece, le limitazioni previste dal successivo art. 98 ai fini della decisione della stazione appaltante di non contrarre con soggetto non ritenuto affidabile per motivazioni anche differenti da quelle ivi previste, trattandosi di affidamento diretto caratterizzato da discrezionalità amministrativa nella scelta del contraente, che ne esalta la natura fiduciaria in attuazione dell'art. 1 del Codice secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e del successivo art. 2 secondo cui l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici e favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- l'art. 117 del medesimo D.Lgs. 36/2023 stabilisce per la sottoscrizione del contratto che l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale e che la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento; salvo che, per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, la stazione appaltante può concedere l'esonero dalla prestazione della garanzia, previa adeguata motivazione e con un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 50, comma 1 lett. a) e lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

RILEVATO che il servizio di assistenza tecnica del sistema per la rilevazione e gestione automatizzata delle presenze/assenze del personale di questa Prefettura da parte della ditta fornitrice Proietti TECH S.r.l., con sede in Ascoli Piceno, alla Via Piceno Aprutina, 92, terminerà il 31 dicembre 2023;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

RITENUTO, pertanto, di dover rinnovare per l'anno 2025 l'affidamento del servizio di assistenza sopra indicata, al fine di garantire il perfetto funzionamento del sistema stesso;

VISTA la delibera dell'ANAC n. 582 del 19 dicembre 2023 relativa all'avvio del processo di digitalizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2024, in ossequio alle disposizioni di cui al nuovo codice dei contratti pubblici n. 36/2023;

RITENUTO, pertanto, opportuno disporre l'affidamento per il servizio di assistenza del sistema di rilevazione e gestione automatizzata delle presenze/assenze tramite Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), con invito alla predetta ditta fornitrice, Proietti TECH S.r.l., in virtù della privativa industriale dalla stessa posseduta sul software in questione che, in occasione della scadenza del contratto, ha prodotto il preventivo 24_0798 di € 2.694,20, IVA esclusa, comprensivo già dell'offerta migliorativa pari al 5%, ex art. 53 del D.Lgs n. 36/2023, che può ritenersi vantaggioso in quanto di importo pari a quello già praticato per l'anno 2024;

RILEVATO che alla suddetta spesa è possibile far fronte con i fondi che il Ministero dell'Interno accrediterà sul competente capitolo di spesa per il corrente esercizio finanziario e con riserva espressa di risoluzione automatica, in caso di diniego ministeriale e di mancato accreditamento delle necessarie;

DECRETA

- 1) è disposta la Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della P.A., con invito alla ditta Proietti TECH S.r.l., con sede in Ascoli Piceno, -, alla Via Piceno Aprutina, 92, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica, hardware e software, del sistema di rilevazione e gestione automatizzata delle presenze/assenze del personale di questa Prefettura per l'anno 2025, al prezzo complessivo di € 2.694,20, I.V.A. esclusa;
- 2) è disposta la verifica, da parte del Consegnatario di questa Prefettura, della regolarità dell'esecuzione della prestazione di cui trattasi, ai fini del pagamento del canone;
- 3) la spesa suindicata graverà sui fondi che saranno all'uopo accreditati dal Ministero dell'Interno sul competente capitolo 7602/Art. 02 – Esercizio finanziario 2025;
- 4) Il pagamento della citata somma sarà disposto entro 30 giorni dall'attestazione della regolare esecuzione del servizio che, a sua volta dovrà essere resa entro 30 giorni dal completamento della prestazione, fatta salva l'eventuale sospensione del termine a seguito di contestazioni o richieste di chiarimenti in merito, secondo la normativa vigente in materia;

Avellino, data del protocollo informatico

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Perrotta)